

OSSERVAZIONI ASSOCONFIDI ALLA CONSULTAZIONE “DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ATTUAZIONE DEL D.LGS. 13 AGOSTO 2011, N. 141”.

PREMESSA

Assoconfidi, in relazione al documento in consultazione pubblica sull'attuazione del D.lgs. 13 agosto 2011, n. 141 in materia di disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, formula le seguenti osservazioni.

Pur apprezzando gli sforzi prodotti nella redazione di tale testo nel tentativo di tener conto della particolarità del Sistema Confidi, inquadrabile certamente nell'alveo degli intermediari finanziari ma con caratteristiche sue proprie, non totalmente riconducibili alla filosofia ed alla mission degli stessi, permangono tuttora alcune criticità.

In linea generale, si riscontra un progressivo allineamento della normativa dedicata agli intermediari finanziari rispetto a quella destinata alle banche con un frequente ricorso alla tecnica del rinvio alla normativa in materia bancaria con un conseguente graduale allontanamento dai principi ispiratori della recente riforma del T.U.B, volti a riconoscere una maggiore specificità normativa per i Confidi.

Si ritiene che la sostenibilità del Sistema Confidi, sulla base del principio di proporzionalità, passi anche attraverso la definizione di una normativa di riferimento, in assenza della quale il Sistema rischia di non essere in grado di proseguire la propria attività a supporto dello sviluppo delle imprese e del sistema economico in generale.

La mutualità e l'assenza di scopo di lucro, la ridotta marginalità dell'attività di garanzia la ricorrente dipendenza dalle informazioni del sistema bancario, l'obbligo di duplicazione di funzioni già svolte da altri intermediari tendono a confinare in un ambito molto ristretto l'attività dei Confidi, mettendone a rischio la stessa esistenza. Anche durante il periodo di crisi, i confidi hanno garantito la sopravvivenza di migliaia di piccole imprese, facendosi carico delle relative conseguenze a fronte di riserve patrimoniali già ridotte.

Con il presente documento, Assoconfidi, nella convinzione che occorra prevedere una disciplina ad hoc che prenda in giusta considerazione i principi sin qui solo accennati, intende formulare comunque osservazioni che possano rappresentare una base su cui sviluppare nell'immediato futuro specifici approfondimenti in grado di rendere realmente sostenibile il modello “Confidi”.

Si resta a disposizione di codesta Istituzione per eventuali integrazioni e/o precisazioni.

TITOLO VII “Altri soggetti finanziari”

Capitolo 1 sezione II “Requisiti per la richiesta di autorizzazione”

GARANZIE RICEVUTE

Alla lettera “j) altre poste dell’attivo e le operazioni “fuori bilancio””, aggiungere la nota a piè pagina (5): “Le garanzie ricevute non computano ai fini del calcolo del volume di attività finanziaria utile ai fini dell’iscrizione all’Albo”.

MOTIVAZIONE

Ad oggi sussistono ancora dubbi circa la computabilità delle garanzie ricevute ai fini del calcolo del volume di attività finanziaria utile ai fini dell’iscrizione all’Albo.

* * * * *

SOGLIA DI ATTIVITA’

NOTA: si precisa che il limite di soglia per l’attività rilevante ai fini dell’accesso all’Albo è sottoposta all’attenzione del Ministero dell’Economia e Finanze che dovrà definire nel relativo decreto di attuazione il volume di attività da cui scaturisce l’obbligo di autorizzazione/iscrizione. La definizione di tale soglia risulta altresì rilevante per l’individuazione, all’interno dello stesso Albo, degli intermediari definiti minori (cfr. Titolo IV, capitolo 4, sezione I, paragrafo 2).

* * * * *

Capitolo 1 sezione III “Operatività”

ATTIVITA’ CONNESSE E STRUMENTALI (1)

Al Paragrafo 3. “Attività connesse e strumentali”, al termine del periodo aggiungere la frase: “I confidi di cui all’art. 112 del TUB possono svolgere il ruolo di distributore dei confidi iscritti all’Albo, oltre che per il processo commerciale, anche attraverso un’attività di pre-istruttoria e istruttoria.

MOTIVAZIONE

Si ritiene utile esplicitare tale opportunità già prevista dall’art. 12 del d. lgs. 141/2010 – Capo II, che così recita: “Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, nè di mediazione creditizia: la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l’accesso al credito delle imprese associate”.

ASSO CONFIDI Italia

Viale dell’Astronomia, 30
00144 Roma

Tel. 06. 5903593 Fax 06. 5903362
info@assoconfiditalia.it

Tale fattispecie risulterebbe particolarmente utile per quei confidi organizzati in rete o che seguono un modello baricentrico e consentirebbe ai confidi minori di interagire nel processo creditizio dei confidi maggiori.

* * * * *

Capitolo 1 sezione IV “Normativa applicabile ai confidi”

CAPITALE MINIMO

Titolo I (“Autorizzazione e Attività”)

- Capitolo 1 (“Autorizzazione”)

Nella *sezione II “Capitale”* sostituire l’intera frase con la seguente: *“Ai fini dell’autorizzazione, il capitale minimo dei confidi, costituito dalla somma dei titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale per l’ammontare versato e delle riserve computabili nel patrimonio di base (cfr. Titolo IV, cap. 3), è pari a 2 milioni di euro”*.

MOTIVAZIONE

Indicare chiaramente le componenti che rilevano ai fini della definizione di capitale minimo per i confidi.

In ogni caso e, in specie nell’ipotesi di diversa interpretazione, si chiede un congruo periodo per l’eventuale adeguamento alla nuova disciplina.

* * * * *

GRUPPO FINANZIARIO (1)

Dopo la *Sezione IX “Decadenza e revoca dell’autorizzazione”*, inserire:

- Capitolo 2 (“Gruppo finanziario”)

Le disposizioni relative ai Gruppi finanziari non si applicano ai confidi.

MOTIVAZIONE

Si chiede di confermare che, nel caso di aggregazioni in rete, non è applicabile la disciplina in esso contenuta anche in virtù dei limiti di legge previsti dalla normativa di settore

* * * * *

ATTIVITA’ CONNESSE E STRUMENTALI (2)

- Capitolo 3 (“Attività esercitabili e partecipazioni detenibili”)

“Si applicano ai confidi solo le sezioni I (Disposizioni di carattere Generale) e IV(partecipazioni detenibili” inserire anche la sezione *“III (Attività connesse e strumentali)”*.

MOTIVAZIONE

ASSO CONFIDI Italia

Viale dell’Astronomia, 30
00144 Roma

Tel. 06. 5903593 Fax 06. 5903362
info@assoconfiditalia.it

Al fine di aumentare la redditività dei confidi e consentire una maggiore sostenibilità del modello, si ritiene opportuno ampliare l'ambito delle attività rientranti tra quelle connesse e strumentali, già specificamente previste per i confidi al Titolo VII, capitolo 1, sezione III, paragrafo 3, attraverso il richiamo delle disposizioni riservate agli altri intermediari e contenute nel Titolo I, Sezione III, Cap. 3.

* * * * *

DEFINIZIONE DI PMI

Titolo II (“Partecipanti al capitale ed Esponenti aziendali”)

- Capitolo 1 (“Partecipanti al capitale degli intermediari finanziari e delle società finanziarie capogruppo”)

Nella nota a piè di pagina (7), risulta necessario definire che il concetto di Piccola e media impresa a cui si fa riferimento è solo quello previsto dalla disciplina comunitaria.

MOTIVAZIONE

La nota suddetta genera dubbi interpretativi.

* * * * *

SOCI DEI CONFIDI

Al paragrafo *Soci dei confidi*, al termine del periodo inserire quanto previsto dall'art. 39 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: “*In materia di patrimonializzazione dei Confidi, al capitale sociale dei confidi e delle banche di cui ai commi 29 e 32 dell'articolo 13 del dl. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 possono partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purchè le piccole e medie imprese socie e i liberi professionisti soci dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.*”

* * * * *

Titolo III (“Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni”)

GRUPPO FINANZIARIO (2)

Inserire - Capitolo 1: “La Sezione VI non si applica ai confidi.

MOTIVAZIONE

Pur nella condivisione della semplificazione introdotta per gli intermediari minori in materia di controlli interni ai sensi del par. 2, del Capitolo 1, Sez. III, si fa presente

ASSO CONFIDI Italia

Viale dell'Astronomia, 30
00144 Roma

Tel. 06. 5903593 Fax 06. 5903362
info@assoconfiditalia.it

che risulterebbe utile estendere tale semplificazione a favore di tutti i confidi che svolgono soltanto attività caratteristica di garanzia. (cfr osservazioni svolte nel successivo Capitolo 4, “DEFINIZIONE DI INTERMEDIARI MINORI”)

* * * * *

RISCHIO DI LIQUIDITA’

Inserire: *Sezione VII “Principi organizzativi relativi a specifiche attività o profili di rischio”*

“Ai confidi si applicano solo i primi tre capoversi del paragrafo 3”.

MOTIVAZIONE

Pur risultando coerente la richiesta di monitorare il rischio di liquidità, sussistono tuttavia dubbi circa l’applicabilità delle più stringenti misure individuate per le eterogenee tipologie di soggetti coinvolti.

Si ritiene, infatti, che tali misure di monitoraggio non possano essere riferibili ai confidi, anche in considerazione della diversa connotazione e natura delle garanzie a carattere mutualistico rilasciate dagli stessi.

* * * * *

Titolo IV (“Vigilanza prudenziale”)

- Capitolo 3 (“Disposizioni di vigilanza prudenziale”)

METODO STANDARDIZZATO SEMPLIFICATO

Alla Sezione II (“Rischio di credito”) si ritiene necessario mantenere l’opzione anche per l’adozione del metodo standardizzato semplificato quale metodo di calcolo del citato rischio di credito

MOTIVAZIONE

L’impossibilità di applicare il metodo standardizzato semplificato, sino ad oggi utilizzato da un numero rilevante di confidi, potrebbe determinare un aggravio nella valutazione delle ponderazioni.

In alternativa, si richiede un congruo periodo di adeguamento.

* * * * *

ESPOSIZIONI RETAIL

Inserire: *Sezione VIII (“Requisito patrimoniale complessivo”)*

Il confidi procede alla classificazione automatica, anche nelle segnalazioni di vigilanza, delle esposizioni tra le esposizioni al dettaglio, con la conseguente applicazione del coefficiente di ponderazione del 75%.

MOTIVAZIONE

ASSO CONFIDI Italia

Viale dell’Astronomia, 30

00144 Roma

Tel. 06. 5903593 Fax 06. 5903362

info@assoconfiditalia.it

Al fine di garantire la coerenza tra i valori delle esposizioni e i relativi coefficienti di ponderazione alimentati nei flussi di segnalazione con le caratteristiche della garanzia collettiva dei fidi e dell'effettiva esposizione al rischio di credito dei Confidi, appare necessario procedere all'integrazione del presente documento in consultazione

In tal modo, il confidi sarebbe tenuto a segnalare diversamente solo le esposizioni sporadiche non retail (inversione dell'onere di segnalazione). La proposta mira a semplificare l'operatività dei confidi, nonché, in via indiretta, ad una loro patrimonializzazione.

Si ritiene che, stante la legge quadro confidi, i requisiti richiesti per l'inserimento nelle esposizioni al dettaglio, vengono soddisfatti dalla maggior parte degli associati.

NOTA: Si rappresenta altresì l'opportunità di tenere conto nella determinazione del sistema di computo della ponderazione preferenziale riconosciuta agli enti sovrani che il confidi non utilizza di regola strumenti di provvista.(cfr. Circolare 263 - Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche - Titolo II. Cap.1, Sez. II, Par.1 "Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali").

* * * * *

CONCENTRAZIONE DEI RISCHI (ALLEGATO J)

Alla *Sezione XI* ("*Concentrazione dei rischi*") si rappresenta l'opportunità di mantenere l'opzione per l'utilizzo dell'allegato J, così come previsto nella vigente Circolare 216, rispetto al proposto allegato A.

In alternativa, si richiede un congruo periodo di adeguamento.

MOTIVAZIONE

Anche facendo riferimento alla Tavola 6, contenuta nella relazione sull'analisi di impatto allegata al documento in consultazione, appare evidente che attraverso l'utilizzo del proposto allegato A, si produrrebbe un aggravio della situazione patrimoniale del confidi rispetto all'attuale disciplina.

* * * * *

TRASPARENZA

NOTA: Con riferimento alla *Sezione X* ("*Informativa al pubblico*"), la normativa introduce nuovi ed ulteriori adempimenti con evidente impatto sull'operatività dei confidi. Si chiede, pertanto, di modulare l'applicazione di tale principio tenendo conto delle dimensioni e delle realtà operative dei soggetti coinvolti come già manifestato nel corso degli incontri programmati con codesta Istituzione.

* * * * *

ASSO CONFIDI Italia

Viale dell'Astronomia, 30
00144 Roma

Tel. 06. 5903593 Fax 06. 5903362
info@assoconfiditalia.it

DEFINIZIONE DI INTERMEDIARI MINORI

- Capitolo 4 (“La valutazione aziendale dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP)”)¹

Inserire: *Sezione I.* “Il paragrafo 2. “Definizioni” è così integrato. Rientrano nella definizione di “intermediari minori” tutti i confidi che svolgono esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi.”

MOTIVAZIONE

Non si ritiene applicabile ai confidi un parametro esclusivamente quantitativo che non tiene conto della natura mutualistica e senza fini di lucro dell’attività svolta dai confidi.

Occorre osservare, inoltre, che i confidi costituiscono un sistema consortile composto da una vasta eterogeneità di soggetti che vi fanno parte, comprendendo, altresì, alcuni caratterizzati da dimensioni ridotte pur a parità di volumi di attivo molto alti. Tale aspetto assume un’importanza fondamentale con riferimento ad alcune previsioni normative, quali la separazione delle funzioni di controllo (cfr. Titolo III, capitolo 1, sezione III, paragrafo 2, lettera d)), la possibilità della loro esternalizzazione – vietata per gli intermediari di “maggiori” dimensioni e complessità (cfr. Titolo III, capitolo 1, sezione V, paragrafo 1, sesto trattino), nonché quella di adottare forme di semplificazione del processo ICAAP (cfr. Titolo IV, capitolo 4, sezione I, paragrafo 4).

In quest’ultimo caso, appare importante, per poter garantire autonomia e indipendenza delle funzioni di controllo, poter consentire la esternalizzazione delle stesse, quantomeno quella di internal audit. Ciò consentirebbe, altresì, di garantire autorevolezza e professionalità che all’interno di piccole strutture sarebbe difficoltoso creare. In molti casi nei confidi sono perseguite logiche consortili o di cosourcing che spesso rappresentano una soluzione intermedia tra la completa esternalizzazione e l’internalizzazione delle funzioni aziendali più significative.

NOTA: in alternativa alla precedente proposta, si richiede di inserire per i confidi il principio per cui la soglia per rientrare nella definizione di intermediario minore sia, in ogni caso, pari al doppio di quella utile ai fini dell’iscrizione all’Albo.

¹ Si fa presente che taluni riferimenti tra titolo e sezioni possono essere stati erroneamente richiamati nel testo del documento in consultazione. In particolare, tale parte è richiamata con il titolo di “La valutazione aziendale della adeguatezza patrimoniale e non “Processo di controllo prudenziale”.